



COMUNE DI CALTO

Provincia di Rovigo

STATUTO COMUNALE

Approvato con Del. C.C. n. 54 del 17.12.1999

Modificato con Del. C.C. n. 55 del 28.12.2009

Modificato con Del. C.C. n. 60 del 18.12.2019

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1

Principi fondamentali

1. La Comunità di Calto è un Ente locale, la quale ha rappresentatività generale, attuata secondo i principi della Costituzione, della Legge generale dello Stato e dell'ordinamento delle autonomie locali, introdotto con la legge 8 giugno 1990 n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, dei regolamenti comunali, nonché secondo le leggi statali e regionali.

4. Le funzioni attribuite, o delegate, dallo Stato e dalla Regione, sono regolate secondo le rispettive leggi statali o regionali.

5. Il Comune rappresenta ,altresì, la Comunità locale di Calto nel confronto degli altri livelli di governo e di amministrazione.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Calto, nel rispetto della dignità della persona, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione ai quali il presente Statuto si ispira, ricerca e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale, della propria comunità.

2. Pertanto il Comune di Calto ispira la propria azione politica ed amministrativa ai seguenti criteri:

- a) Riconosce la pari dignità sociale a tutti i cittadini di ambo i sessi.
- b) Persegue la collaborazione, la cooperazione, con tutti i soggetti, pubblici e privati, favorisce la solidarietà, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
- c) Tutela l'individuo in tutto l'arco della sua vita: al periodo perinatale, all'infanzia, alla fanciullezza all'età adulta, alla terza età.
- d) Promuove il rapporto tra famiglia e territorio nel rispetto dei valori etici e morali, delle tradizioni e della cultura locale propri dell'istituto familiare.
- e) Favorisce l'organizzazione di gruppi, associazioni e aggregazioni, con finalità benefiche, culturali, assistenziali e sportive.
- f) Persegue il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali, esistenti nel proprio ambito.
- g) Promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico tra privati o tra privati e pubblico e di cooperazioni.

Per esercitare tali funzioni :

1) Emanando indirizzi e direttive agli Enti Economici e produttivi, sollecita gli enti bancari, ed in particolare gli istituti pubblicistici a rilevante partecipazione popolare, a dirigere il credito verso quelle categorie di attività che appaiono maggiormente bisognose di attenzione.

2) Mantiene rapporti e contatti con i principali istituti di credito operanti sul territorio per conoscere la disponibilità creditizia e per migliorare le procedure di accesso al credito per quelle categorie che si dovessero trovare in crisi.

3) Emanando indirizzi e direttive agli enti economici operanti sul territorio, per raggiungere finalità di sviluppo programmato;

4) Sostiene lo sviluppo dell'agricoltura, perseguendo la tutela delle imprese agricole, favorendo l'azienda familiare e le forme associative al fine di ottenere più equi rapporti economici e sociali nelle campagne.

h) Sostiene la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

i) Riconosce la cultura come patrimonio inalienabile, come efficace ed insostituibile strumento di elevazione sociale dei cittadini.

Pertanto:

1) collabora con le famiglie per rendere effettivo il diritto allo studio dei cittadini dell'età prescolare e della scuola dell'obbligo;

2) collabora con le famiglie bisognose per favorire il proseguimento degli studi dei giovani meritevoli secondo le capacità individuali;

3) concorre a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura, favorendo e promuovendo occasioni ed opportunità per l'incontro dei cittadini con varie forme culturali

l) tutela il patrimonio e favorisce lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, presenti nel proprio territorio, per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune di Calto è costituita dall'agglomerato che ne determina il centro, e dagli altri nuclei dislocati sul territorio, entro i confini storicamente riconosciuti.

2. Il territorio del Comune si estende per 10.098 ettari, confinante con il Comune di Castelmasa ad Ovest, il Comune di Ceneselli a Nord, il Comune di Salara ad Est e l'alveo del fiume Po a Sud.

3. La sede comunale è ubicata nel Palazzo civico detto Villa Riminaldi, posto in Piazza IV Novembre n. 165.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali, si svolgono nella sede comunale. Solo in casi del tutto eccezionali, e per particolari esigenze, gli organi collegiali del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dalla propria.

5. Nello stesso Palazzo civico, sede degli organi collegiali, sono ubicati, gli uffici ed i servizi amministrativi.

6. Lo spostamento definitivo della sede del Comune, il cambio della denominazione del Comune, la modifica dei confini storici, la fusione con altro o altri Comuni, possono essere disposti dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare, nei modi e nelle forme previsti dal successivo articolo 73.

Art. 4

Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo civico, sede del Comune, apposito spazio da destinare all'Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome di Calto e con lo stemma così rappresentato: d'argento alla torre di rosso, merlata alla guelfa di due, chiusa di nero, finestrata di due in fascia dello stesso.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale, così composto: drappo quadrangolare di un metro per due, partito di bianco e rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma, sormontate dalla corona regolamentare di Comune, e circondata di due rami di quercia e di alloro legati in decusse da un nastrino, sormontato dall'iscrizione centrata, pure in argento: Comune di Calto.

3. L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali è vietato.

Art. 6

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune di Calto realizza le proprie finalità di cui all'art. 2 adottando gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune di Calto concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Statuto, e della Regione Veneto, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacati e culturali operanti sul territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, sono informati ai principi della cooperazione, della equiordinazione, della complementarietà e della sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune : il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

2. Sono organi elettivi: il Sindaco e il Consiglio Comunale.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenza ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previsti dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità,

trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Adotta gli atti privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo, quando è possibile ed in quanto conciliabili con la propria, il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali sono atti normativi e regolamentari di programmazione, di controllo, di pianificazione territoriale, e gli atti organizzativi generali. Questi devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

(1)

6. Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge. Emanata tutti gli atti ed i provvedimenti attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e che non siano riservati ad altri organi.

7. Il Consiglio comunale convalida gli eletti, elegge le commissioni comunali la cui nomina è attribuita al Consiglio, stabilisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, approva le linee programmatiche di mandato, esercita, almeno una volta l'anno, la verifica dello stato di attuazione dei programmi, delibera gli atti di indirizzo e procede alle nomine e designazioni espressamente riservate dalla legge o dai regolamenti al Consiglio, sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato.

8. Il Consiglio comunale approva lo statuto, i regolamenti comunali ad eccezione di quelli di organizzazione, di competenza della giunta, nonché gli statuti delle società, consorzi, unioni ai quali partecipa. Approva il bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, i programmi delle opere pubbliche, i piani finanziari e l'istituzione dei tributi. Delibera l'accensione di mutui o di altre forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti, qualora non previsti in atti fondamentali già approvati dal Consiglio. Adotta i piani urbanistici, tenendo conto del programma di sviluppo economico e sociale della comunità, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

9. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio, quando non previsti in atti fondamentali già deliberati dallo stesso organo, gli acquisti e le alienazioni immobiliari e relative permutate, nonché gli appalti e le concessioni e la definizione del piano delle consulenze e collaborazioni esterne.

10. abrogato.

Art. 10

Sessione e convocazione

1. Il Consiglio comunale svolge la sua attività in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie. Sono considerate rientranti nelle sessioni ordinarie le sedute consiliari convocate per la trattazione dei seguenti argomenti: approvazione del bilancio e relative variazioni e riequilibrio economico - finanziario, approvazione del conto consuntivo. Si considerano rientranti nella sessione straordinaria le sedute consiliari convocate per la trattazione di argomenti non ricompresi tra quelli sopra indicati.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne forma l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo il Regolamento. In caso di assenza o impedimento del Sindaco provvede il ViceSindaco.

3. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta in caso di sessione ordinaria, tre giorni liberi prima in caso di sessione straordinaria I termini e le modalità di convocazione del Consiglio comunale sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 11

Composizione del Consiglio Comunale

1. Il numero dei consiglieri comunali è stabilito dalla legge.

Art. 12

Delle Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti temporanee o speciali di controllo e garanzia.

2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze consiliari. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico di componente.

Art. 13

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. La nomina del presidente della Commissione viene riservata alla commissione stessa.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte

5. Ai gruppi della opposizione spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

6. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consuntivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo, il Consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle Aziende speciali e delle Istituzioni, e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni, interpellanze, interrogazioni, mozioni, il regolamento disciplinerà forme e modi per l'esercizio dei diritti, dei doveri e dei poteri dei Consiglieri..

3. Le proposte di deliberazione, nel caso prevedono spese, devono indicare

i mezzi per farvi fronte e debbono essere depositate in Segreteria per l'ordinaria istruttoria e per l'acquisizione dei pareri prescritti.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento.

5. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti che incidano in modo sostanziale sulle stese, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del giusto procedimento.

6. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio del Segretario comunale.

7. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere della intera comunità locale.

Essi hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.

I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo scritto, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

1/a. Ciascun gruppo può essere anche formato da uno o due Consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

(1) Art. 15/bis

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo del Comune per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque mesi.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 16

La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 17

Nomina e prerogative della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da massimo quattro Assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare due Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e l'istituto della decadenza e della revoca sono stabiliti dalla legge.

5. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

6. abrogato

7. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola solo negli argomenti inerenti la delega, ma senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 18

Composizione della Giunta

A B R O G A T O

Art. 18/Bis

Indirizzi generali di governo

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è presentata, a cura del Sindaco al Consiglio Comunale. Entro 60 giorni dall'insediamento eventuali modifiche, adeguamenti ed integrazioni verranno sottoposte nel corso del mandato a discussione, esame ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

3. La proposta è illustrata dal Sindaco al Consiglio Comunale. Dopo l'esposizione, viene aperto il dibattito che si conclude con la votazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 19

Attribuzioni degli Assessori

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie.

2. abrogato

Art. 20

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. abrogato

Art. 21

Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura, debbono essere adottati da organo collegiale e non rientranti nella competenza esclusiva del Consiglio, del Segretario Comunale, e dei Responsabili dei Servizi in base allo Statuto ed alla legge.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto

3. La Giunta in particolare:

- a) propone al Consiglio i regolamenti, sentita la relativa Commissione;
- b) approva i progetti definitivi ed esecutivi, i progetti stralcio, adotta i piani territoriali attuativi, i disegni attuativi dei programmi, e tutti i provvedimenti che comportano impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco, o al Segretario, dal presente Statuto, dai Regolamenti o dalle leggi.
- c) elabora linee di indirizzo, predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe e per la loro variazione;
- f) nomina Commissioni per i concorsi, per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) predispone gli elementi per la formazione del bilancio annuale e pluriennale;
- h) abrogato
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore e convenuto ed approva transazioni;
- m) fissa la data di convocazione dei Comizi per i Referendum consultivi e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate della Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
- q) adotta provvedimenti inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; la dotazione organica e le relative variazioni.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- b) fissa ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, deliberati dal Consiglio, sentito il Revisore del conto;
- d) adotta i provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano della revisione degli uffici e della pianta organica.
- e) adotta le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliari, nei termini di legge;
- f) determina le tariffe di canoni, tributi e servizi;
- g) abrogato
- h) delibera in materia di toponomastica;
- i) abrogato
- l) abrogato
- m) abrogato

Art. 21/Bis

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale d una proposta del Sindaco o della Giunta, non me comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di un mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio (50% + 1 dei Consiglieri in carica).

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni, e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione di sfiducia viene approvata dal Consiglio Comunale si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina del Commissario ai sensi di legge.

Art. 22

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di un persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio, nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23

Il Sindaco

1. Il Sindaco eletto direttamente dai cittadini, è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e attribuzioni di poteri per l'autorganizzazione delle competenze connesse con l'ufficio.

5. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”**.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 24

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- 1a) nomina la Giunta;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) può delegare gli Assessori e/o i responsabili di struttura, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, a compiere atti di sua competenza, fatta salva la facoltà di revocare la delega, in qualsiasi momento;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
- h) convoca i Comizi per i Referendum consultivi;
- i) abrogato
- l) abrogato
- m) abrogato
- n) abrogato
- o) abrogato;
- p) adotta i provvedimenti concernenti il personale e non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale. Affida ai dipendenti di livello apicale la direzione di struttura, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto delle norme e della legge vigente;
- q) abrogato
- r) fa pervenire all'Ufficio di segreteria l'atto di dimissioni;
- s) abrogato
- t) abrogato
- u) concede il patrocinio del Comune, dispone le spese di rappresentanza nei limiti desiderati;
- v) sta in giudizio in rappresentanza del Comune, su deliberazione della Giunta di costituirsi. Propone a questa i ricorsi amministrativi e di resistere agli stessi.

Art. 25

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente od avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie atti conservativi sui diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti, informazioni presso aziende speciali, istituzioni e società per azioni, enti consorzi e associazioni cui aderisce il Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi, e ne informa il Consiglio;
- e) collabora con il Revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, società ed enti, consorzi, cui il Comune aderisce, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi della Giunta;
- g) abrogato
- h) vieta l'esibizione o il rilascio di copie degli atti per ragioni di segreto o di riservatezza previsti dalla legge;
- i) autorizza le sepolture cimiteriali in deroga al Regolamento.
- l) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
- m) Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e

sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

n) Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

o) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate dal comune.

p) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 26

Attribuzioni organizzative

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti da mettere all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta di convocazione è formulata da 1/5 dei Consiglieri, provvede alla convocazione;

b) revoca gli Assessori con atto motivato e ne dà informazione al Consiglio comunale. Sostituisce quelli dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, con le modalità e le procedure di cui all'art. 17 del presente Statuto;

c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo quanto disposto dal Regolamento;

d) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, presieduti dal Sindaco, nei limiti della legge;

e) propone gli argomenti da trattare e dispone, con atto formale e/o informale la convocazione della Giunta e la presiede;

f) indice la Conferenza dei servizi per interventi di competenza del Comune, partecipa a quelle indette da altre Amministrazioni, stipula le convenzioni con altri enti;

g) all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto nei casi previsti dalla legge;

h) può incaricare singoli consiglieri di studi su determinate materie o di compiti di collaborazione circoscritti a deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce. Il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

Art. 27

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento di questi. Gli assessori possono ricevere delega dal Sindaco per specifiche funzioni.

2. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli altri Assessori, deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Titolo II

ORGANI AMMINISTRATIVI ED UFFICI

Capo I

Segretario comunale

ART. 28

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato o revocato, con atto monocratico del Sindaco, non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso; decorso tale termine il Segretario Comunale si intende confermato.

2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, che lo nomina.

3. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario Comunale.

4. Il Segretario comunale svolge i compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Inoltre il segretario:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita le altre funzioni attribuitegli dai regolamenti o dal Sindaco;

d) con atto consiliare può essere costituito un ufficio di segreteria convenzionata con più Comuni come previsto dall'art. 10 del D.P.R. 465 del 04.12.1997.

Art. 29

Attribuzioni gestionali

ABROGATO

ART. 29/BIS

DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco può, in convenzione con altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, procedere alla nomina di un direttore generale che provveda alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati, come prevista dall'art. 51, comma 3, della legge 142 del 1990.

2. Il Direttore generale, in particolare, provvede a sovrintendere alla gestione dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco per l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il suo mandato non può essere superiore a quello del Sindaco, ma può essere revocato anche prima della scadenza del mandato con le modalità previste dalla convenzione.

3. Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario comunale.

Art. 30

Attribuzioni consultive

ABROGATO

Art. 31

Attribuzioni di sovrintendenza direzione - coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari e dell'art. 51, comma 9, della legge n. 142 del 1990.

Art. 32

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 33

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea specifica per l'espletamento delle funzioni di Segretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Capo II

Uffici

Art. 34

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento

dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua le forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 35

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 36

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

1/a. Il Comune razionalizza il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto e deve tendere ad attuare gradualmente, come previsto dalla legge, alla integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2/a. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge, il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

Art. 37

INCARICHI DI DIREZIONE

1. Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali e quelli di collaborazione esterna.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali, o di alta specializzazione, può essere disposta con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo le previsioni di legge per un periodo non superiore ai due anni.

3. I responsabili dei servizi sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono, oltre che dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.

A tal fine ai responsabili sono riconosciuti i poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e

strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo e delle disposizioni impartite dal Segretario comunale.

4. Spetta altresì, ai responsabili dei servizi:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di legge, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

5. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai responsabili dei servizi e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di "determinazioni".

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

6. In caso di vacanza, assenza o impedimento, le funzioni di responsabili di struttura possono essere assegnate temporaneamente dalla Giunta comunale a dipendenti di altri Enti locali, in possesso della relativa professionalità.

Titolo III

SERVIZI

Art. 38

Forma di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 39

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 40

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e

statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 41

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 42

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 43

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 44

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del

personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 45

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 46

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 47

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 48

Concessione

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui l precedente art. 38, viene disposto dal Consiglio comunale, il quale approva anche lo schema di concessione. Lo schema di concessione deve contenere le norme volte a disciplinare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio erogato;
- b) i tempi, la misura e le modalità di erogazione del servizio;
- c) la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da effettuare al Comune, agli altri enti pubblici ed ai privati;
- d) la vigilanza in ordine all'espletamento del servizio;
- e) la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la quota di partecipazione del Comune agli utili di esercizio;
- g) i corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti eventualmente ceduti dall'Amministrazione;
- h) le modalità per la costruzione e l'ammortamento di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare nell'ambito e per le finalità del servizio concesso;
- i) le modalità per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario;
- l) le penali per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;
- m) i casi di decadenza, di revoca e le modalità per la definizione delle eventuali controversie;
- n) l'esercizio delle facoltà di riscatto.

2. In particolare, qualora nell'ambito del servizio affidato in concessione, dovesse rendersi necessaria la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di un'opera pubblica si procederà ad integrare il contratto

relativo alla gestione del servizio con apposito atto aggiuntivo i cui contenuti dovranno essere in armonia con le norme a quel momento vigenti in materia di lavori pubblici e di concessione. La competenza ad approvare l'intervento e la disciplina del rapporto relativamente alla realizzanda opera spetta alla Giunta comunale, purché l'operazione non comporti oneri aggiuntivi per la gestione del servizio o variazioni sostanziali al rapporto concessorio già autorizzato dal Consiglio comunale.

Art. 49

Società

1. Il Comune può partecipare, valutate le circostanze in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare, a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

1/a. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo Statuto di questa dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

2. Il Consiglio comunale può designare a rappresentarlo nella società il Sindaco, gli Assessori, o i dirigenti dell'Ente.

2/a. Il rappresentante dell'Ente così nominato riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitale.

3. Inoltre il Comune può partecipare a società di capitali per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza sociale per lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 50

Società di capitale

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata (s.r.l.) con la partecipazione di Enti pubblici, Istituti di Credito e/o con soggetti privati.

2. La deliberazione consiliare deve essere adottata a maggioranza dei componenti del Consiglio e deve contenere precise indicazioni circa i soci ammissibili e le modalità per la sottoscrizione del capitale.

3. Gli Enti locali territoriali devono detenere una partecipazione azionaria pari ad almeno il 51% del capitale sociale, salvo diversa prescrizione contenuta in leggi speciali o nei programmi nazionali, regionali o locali.

4. Gli organi sociali della società per azioni sono quelli previsti dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile e svolgono le funzioni loro affidate da tali norme.

5. Gli amministratori devono essere scelti tra le persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico professionale nel particolare settore di attività della società che siano estranee al Consiglio comunale e provinciale. La relativa deliberazione, a pena di nullità, deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.

6. Nel caso in cui più Enti locali intervengono alla costituzione di una società per azioni, la deliberazione consiliare fissa i criteri di nomina degli amministratori e dei Sindaci secondo quanto previsto nelle intese previamente intercorse fra gli enti partecipanti. L'indicazione di tali criteri deve essere riportata negli Statuti della società.

7. Gli amministratori ed i Sindaci di nomina comunale restano in carica quanto il Consiglio che li ha preposti all'Ufficio e possono da questo essere revocati per giustificati motivi; essi continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Titolo IV

FINANZA E CONTABILITA'

Capo I

Art. 51

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

1.a Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani programmi generali, settoriali e progetti.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 51/Bis

Programmazione e sistema di bilancio

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del Bilancio pluriennale del Bilancio annuale, devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.

2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il Regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei Bilanci, della Relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.

In particolare il Regolamento disciplina:

a) Il ciclo annuale di Bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione

b) L'integrazione dei dati finanziari, dei dati di bilancio con i dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni con i relativi costi di realizzazione.

3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il Regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le varie previsioni e i dati consuntivi.

Art. 51/Ter

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo i criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema del controllo di gestione.

2. Sono componenti del sistema di gestione:

a) La revisione periodica della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità (i responsabili di struttura) raccordati con la

struttura dei bilanci.

- b) L'adozione e il continuo aggiornamento di un sistema informativo sulla contabilità finanziaria, sulla realizzazione dei programmi, dei progetti.
- c) Un processo di controllo della produttività basato sui tempi di realizzazione dei procedimenti, sui costi relativi, sull'adozione di parametri e quantificatori di verifica.
- d) Il Regolamento disciplina e singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 52

Revisore del conto

1. Il Revisore del conto è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, previa presentazione di curriculum i sensi dell'art. 9 comma 6 del presente Statuto e in conformità a quanto disposto dalla legge. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto, di Regolamento.

2. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire le posizioni di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A..

4. Il Revisore, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di contabilità:

a) collabora con Consiglio nella sua funzione di controllo e indirizzo;

5. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

6. Il Revisore del conto ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta e, se richiesto, potrà esprimere pareri.

Capo II

Finanza locale

Art. 53

Finanza locale

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello stato.

2. La potestà impositiva si esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

3. Le entrate del Comune per trasferimento erariale, regionale o provinciale, garantiscono i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento viene erogato.

4. Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e dalla Regione, anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo, sino alla concorrenza delle somme allo scopo trasferitigli.

5. Il Consiglio comunale, in relazione alla programmazione ed agli obiettivi perseguiti, indica strumenti di contabilità economica ed effettua il controllo di gestione interno secondo le modalità di cui all'art. 55

6. Con apposito Regolamento vengono disciplinate le procedure di contabilità.

Art. 54

Fasi della spesa

1. Tutte le spese debbono essere preventivamente impegnate e debbono trovare completa copertura in bilancio.

2. Le spese sono liquidate dalla Giunta comunale che ne richiede il pagamento al responsabile della ragioneria. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile della ragioneria e debbono contenere gli elementi fissati dalla legge e dal Regolamento.

Capo III

Controllo di gestione

Art. 55

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale allega alla proposta di approvazione del conto consuntivo una relazione sull'attività amministrativa dell'anno di riferimento sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Al conto consuntivo è allegata la contabilità economica strutturata ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, e per schede che ne permettano la lettura per progetti, programmi, interventi, servizi, e ne indichino ogni elemento, per la determinazione del rapporto costi/benefici. Su ogni scheda in sede di conto consuntivo il Revisore del conto esprime le valutazioni di efficienza dell'azione.

3. Il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale viene approvato il conto consuntivo, si pronuncia in ordine al grado di efficacia e di efficienza conseguito dall'attività della Giunta comunale.

4. Al fine di effettuare un'efficace verifica dell'azione amministrativa in itinere nella realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale, sulla funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali, è istituita una apposita commissione consiliare permanente con mansioni referenti.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 56

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II

Forme collaborative

Art. 57

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 59

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal comma 2 del precedente art. 58, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 60

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 57 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 61

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Capo III

Partecipazione popolare

Art. 62

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette esemplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquistare il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

Capo IV

Iniziativa politica e amministrativa

Art. 63

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente

all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 64

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 65

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 64 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Art. 66

Proposte

1. Il 5% dei cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa

l'iniziativa popolare.

Capo V

Associazionismo e partecipazione

Art. 67

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 70, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 68

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collettivi delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati

Art. 69

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 70

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo.

Art. 71

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo VI

Referendum - diritto di accesso

Art. 72

Referendum

1. Sono previsti Referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Soggetti promotori del Referendum possono essere:

- a) il 15 % del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del Referendum consultivo è istituita un'apposita commissione consiliare integrata da esperti e dal Segretario comunale che avrà il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte e decidere sull'ammissibilità del Referendum consultivo entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste stesse.

6. Non può essere proposto Referendum consultivo una volta indetti i comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Il Referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell'apposita commissione, qualora il Consiglio comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del Referendum o per scioglimento del Consiglio comunale.

8. Le modalità di svolgimento del Referendum (i tempi, i modi, i quorum per la validità delle consultazioni, la proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 73

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza **di 2/3** dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 74

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 75

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento al diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Titolo V

FUNZIONE NORMATIVA

Capo I

Funzione normativa

Art. 76

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare. 3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 77

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione delle deliberazioni in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti

devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 78

Regolamenti sottoposti a referendum

1. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 72.

Art. 79

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 80

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.

Art. 81

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio comunale approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

3. abrogato

4. abrogato